



UTIM odv - Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva

ISCRITTA NEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE PIEMONTE CON D. P.G.R. 30 MARZO 1994 N. 1223/94
E NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI TORINO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 23 GENNAIO 1997 N. 97 261/01

Via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011/88.94.84, fax 011/81.51.189 - <http://www.utimdirittihandicap.it> - e-mail: utim@utimdirittihandicap.it - CCP 21980107 - CF 97549820013

**CORTE COSTITUZIONALE SU PENSIONE DI INVALIDITÀ (285 EURO AL MESE):
NON ASSICURA «I MEZZI NECESSARI PER VIVERE» ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE
ASSOCIAZIONE UTIM, PRESENTATRICE DELLA CAUSA: «UN PASSAGGIO EPOCALE E
SUBITO APPLICATIVO CONTRO LA DISCRIMINAZIONE».
PENSIONE A 516 EURO AL MESE DAL GIORNO DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA**

*«I 285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, **non sono sufficienti** a soddisfare i bisogni primari della vita. È perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli **inabili**».*

Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella camera di consiglio svoltasi ieri, 23 giugno 2020, esaminando una questione di **legittimità costituzionale** sollevata dalla Corte d'appello di Torino su causa di partenza di S. B. (presentata tramite suo tutore), cinquantenne affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l'esterno. La causa e tutto l'iter presso l'Autorità giudiziaria (causa di primo grado, appello, rinvio alla Consulta) e stata sostenuta dall'**Utım** – Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva, e seguita dall'Avvocato Mario Motta del Foro di Torino.

Vincenzo Bozza, Presidente dell'Utım: *«Si tratta di un **passaggio epocale**, che riconosce la legittimità delle nostre argomentazioni e l'incostituzionalità di un importo largamente al di sotto del minimo vitale. Il percorso di questi anni è stato lungo, faticoso per una famiglia e una associazione piccola ma battagliera come la nostra. Il cammino è stato ancor più arduo in quanto intrapreso in solitudine, nonostante gli appelli dell'Utım e del Csa a tante organizzazioni nazionali per sostenere la causa. Ha prevalso la coerenza e la **fiducia nel diritto**; la Consulta ha affermato in concreto la dignità per tutte le persone con disabilità grave».*

Nel merito, in attesa del deposito della sentenza, previsto nelle prossime settimane, l'Ufficio stampa della Corte fa sapere quanto segue: *«La Corte ha ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia **manifestamente inadeguato** a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i “mezzi necessari per vivere” e perciò violi il diritto riconosciuto dall'articolo 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”.*

*È stato quindi affermato che il cosiddetto “incremento al milione” (pari a **516,46 euro**) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2011, debba essere assicurato agli invalidi civili totali, di cui parla l'articolo 12, primo comma, della legge 118 del 1971, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla legge».*

Si tratta di una svolta **immediatamente applicativa**, senza bisogno di passaggi normativi. La Consulta ha precisato infatti che *«questo incremento dovrà d'ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro. La Corte ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire **dal giorno successivo** alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale».*

La Corte ha infine precisato che *«resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l'effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione».*